

Spafid

# L'informativa periodica

Cinzia Debellis – Responsabile Servizi Emittenti



Milano, 9 maggio 2024

# Fonti normative

## A titolo esemplificativo e non esaustivo

<b>Fonti Primarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regolamenti UE e Codice Civile Italiano ("cc")</li><li>▪ Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Testo Unico Bancario – Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Legge Competitività Capitali – 5 marzo 2024 n. 21</li></ul>
<b>Fonti Secondarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regolamento Emittenti ("RE") - Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Regolamento Mercati - Regolamento Consob n. 20249 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Regolamento Intermediari - Regolamento Consob n. 20307 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Regolamento OPC – Regolamento Consob n. 17221/2010 Operazioni con Parti Correlate (e successive modifiche e integrazioni)</li><li>▪ Provvedimento Unico sul post trading - Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni)</li></ul>
<b>Regolamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("RBI")</li><li>▪ Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("IRB")</li><li>▪ Regolamento Emittenti Borsa Italiana Euronext Growth Milan- Procedure per le operazioni sul capitale – Parti Correlate</li></ul>
<b>Comunicazioni Orientamenti Codici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Comunicazioni Consob</li><li>▪ Codice di Corporate Governance - promosso dal Comitato per la Corporate Governance (gennaio 2020) e Lettera Presidente Comitato per la Corporate Governance</li></ul>

# Legge Capitali

---

## Legge 5 marzo 2024, n.21

A far data dal 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante *“interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”* che tra l’altro introduce:

- semplificazioni volte a favorire l’accesso delle società al mercato dei capitali
- la riforma della disciplina sugli emittenti strumenti finanziari diffusi
- misure relative a rappresentante designato in via esclusiva, presentazione della lista da parte del CDA, potenziamento del voto plurimo e maggiorato
- innovazione del sistema sanzionatorio

# L'importanza dei flussi informativi

---



# Processi

Mappare e formalizzare i processi assegnando compiti e responsabilità

## Chi fa che cosa e come?

**Input**

- Raccolta delle informazioni tra le funzioni/organi dell'Emittente – Controllate, EGA, Consulenti esterni, etc.

**Output**

- Documentazione (Timetable, Relazioni, Verbali, Comunicati, etc.) – Monitoraggio, Controllo delle informazioni e diffusione delle informazioni

**Funzioni coinvolte**

- Organo di amministrazione e Organo di controllo, Comitati, Società di revisione, etc.
- Funzioni aziendali
- EGA - eventuali Consulenti esterni

Formalizzare il processo decisionale, definendone le fasi e i flussi informativi tra le funzioni aziendali coinvolte, organi sociali – EGA – consulenti esterni, etc.


## Monitorare l'esecuzione delle attività previste nella tempistica definita.

**Le Matrici RACI permettono di assegnare le responsabilità del processo e il coinvolgimento**

- Responsabile** (E' la Funzione/Organo responsabile del risultato complessivo dell'attività, a differenza delle altre tipologie di responsabilità, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato)
- Accountable** (funzione/organo che esegue e assegna l'attività)
- Consulted** (funzione /organo che supporta la funzione /organo responsabile dell'esecuzione dell'attività)
- Informed** (funzione/organo che deve essere informato dell'esecuzione dell'attività)

# L'importanza di mappare e formalizzare i processi assegnando le responsabilità

- ☒ Monitoraggio ed aggiornamento dei flussi informativi e delle procedure adottate dall'Emittente sia dal punto di vista organizzativo che di compliance alla normativa
- ☒ EGA deve verificare le procedure predisposte dall'emittente per assicurare la compliance con le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM



## L'importanza della formazione

- ☒ Informazione e formazione agli organi sociali, personale dipendente dell'emittente riguardo agli obblighi e alle responsabilità derivanti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alle procedure adottate


Inoltre:

- ☒ ai responsabili di funzione e al personale dipendente che ha accesso a potenziali informazioni riservate e/o privilegiate relativamente alla procedura sulla gestione delle informazioni privilegiate;
- ☒ ai «soggetti rilevanti» sugli obblighi di comunicazione Internal Dealing



# Informativa societaria e Informazioni regolamentate

---



# Informazioni regolamentate

Emittenti quotati: informazioni regolamentate ex art. 113-ter, TUF

**Per informazioni regolamentate si intendono** quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi. Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali riferimenti normativi.

## Informazione continua

- Art. 7 e 17, Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR")
- Art. 19, comma 1, MAR: Comunicazioni Internal Dealing (soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione e da persone ad essi strettamente legati)
- Art. 114 comma 5, TUF - Operazioni su strumenti finanziari (art. 144-bis.2 , RE)
- Art. 120, TUF - Partecipazioni rilevanti (artt. 117-122, RE)
- Art. 122, TUF - Patti Parasociali (artt. 127 - 131 RE)

## Informazione periodica

- Art. 154-ter, TUF - Art. 82-ter, RE (Relazione Finanziaria Annuale e Semestrale, Informazioni periodiche aggiuntive)
- Art. 123-bis (Relazione sul Governo societario e Assetti Proprietari) – art. 123-ter TUF (Relazione sulla Remunerazione)

## Informazione straordinaria

- Art. 114, comma 5, TUF
- Artt. 70 – 75, RE Informazioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, costituzione di patrimoni destinati ad una specifico affare, acquisizioni e cessioni, altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi, acquisto e alienazione di azioni proprie, provvedimenti di riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446, c.c.) – Regime di opt-out
- Operazioni con parti correlate
- Etc.



# L'informativa societaria

## Emittenti EGM: tipologia di informazioni alcuni esempi (art. 17 Reg. Emittenti EGM)

### Informazioni periodiche

- ❖ Comunicazione di messa a disposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
- ❖ approvazione progetto di bilancio, bilancio consolidato, relazione semestrale e informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
- ❖ Indicazione, con l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile e delle relative deliberazioni
- ❖ Calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente

### Informazioni da fornire su base continuativa

- ❖ Diffusione informazioni privilegiate (Art. 7 e 17, Regolamento (UE) n. 596/2014
- ❖ Comunicazioni Internal Dealing ai sensi dell'art- Art. 19, comma 1 del Regolamento (UE) n. 596/2014
- ❖ Dimissioni, revoca o nomina di un amministratore
- ❖ Perdita dei requisiti di indipendenza da parte dell'amministratore indipendente o dei requisiti di onorabilità e di professionalità
- ❖ Rinuncia o la revoca dell'incarico da parte dell'investor relations manager
- ❖ Modifica della denominazione sociale
- ❖ Rinuncia o la revoca dell'incarico di Euronext Growth Advisor
- ❖ Ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'emittente EGM
- ❖ Qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi in materia di assetti proprietari
- ❖ Informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti o di carattere tecnico per il funzionamento del mercato
- ❖ Modalità di messa a disposizione del pubblico di ogni documento

**Inoltre** (ai sensi degli **artt. 12 e segg. Regolamento Emittenti EGM**): Operazioni significative - Operazioni con parti correlate - Reverse take-over - Cambiamenti sostanziali del business - Aggregazione delle operazioni, .....

# L'informativa societaria

## Focus: emittenti EGM obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana (PROCEDURE PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE)

Gli emittenti EGM sono tenuti a prendere contatti con Borsa Italiana, non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, al fine di verificare la tempistica di esecuzione dell'operazione, con riferimento a:

- **Diritti di opzione** in occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci
- **Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento**
- **Modifica dei diritti di una categoria di azioni**
- **Fusione per incorporazione di una società**
- **Scissione di una società**
- **Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di nuova emissione** fungibili con quelli già negoziati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate ad eccezione del godimento


L'emittente invia a Borsa Italiana – per il tramite del Euronext Growth Advisor – oltre alle informazioni previste, una **dichiarazione** circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente. Laddove sussista l'obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l'Autorità Competente per l'approvazione del prospetto, precisando la tempistica della pubblicazione. L'emittente informa – per il tramite del Euronext Growth Advisor - inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell'ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione (le informazioni sono inviate all'indirizzo mail [egm.doc@borsaitaliana.it](mailto:egm.doc@borsaitaliana.it)).

In occasione dell'esecuzione di **operazioni straordinarie sul capitale** l'emittente EGM comunica i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, entro le ore 12.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

In occasione delle predette operazioni è opportuno che l'emittente o l'EGA si coordinino con l'eventuale Centro Servizi (ed eventualmente con la società di gestione accentrata Monte Titoli) per verificare gli aspetti tecnico operativi.

## Diffusione delle informazioni regolamentate

---



# Sistemi di diffusione e stoccaggio

I sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) italiani, autorizzati da Consob, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, sono eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l. e 1Info-Sdir di Computershare S.p.A. (<https://www.consob.it/web/area-pubblica/sistemi-di-diffusione-delle-informazioni-regolamentate-sdir-> )

Gli SDIR devono possedere i requisiti tecnici e funzionali previsti dal Regolamento Emittenti Consob.

Sia gli emittenti quotati che gli EGM sono tenuti all'adozione di uno SDIR.

Gli emittenti indicano sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato utilizzato.

The logo for Teleborsa, featuring the word "teleborsa" in a bold, black, sans-serif font, followed by three orange, curved lines that suggest a stylized flame or signal.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR e del meccanismo di stoccaggio EMARKET Storage disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 – Roma.

The logo for 1INFO SDIR & STORAGE, featuring the word "1INFO" in a large, bold, black font, with "SDIR & STORAGE" in a smaller, pink font below it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFOSDIR ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

# Emittenti quotati: diffusione, stoccaggio e deposito

Gli Emittenti quotati devono:

- rendere pubbliche le informazioni regolamentate in tutta l'Unione Europea, assicurando accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva **diffusione** (art. 65-*bis*, RE);
- trasmettere le informazioni regolamentate ad un **meccanismo di stoccaggio autorizzato**; le informazioni sono inviate contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

<b>Diffusione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le informazioni regolamentate sono diffuse tramite uno <b>SDIR</b> scelto dall'emittente o in proprio (artt. art. 65-quinquies e 65-sexies, RE)</li><li>▪ In relazione ad alcune tipologie di informazioni regolamentate, è richiesta la pubblicazione di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione del documento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (art. 113 ter, comma 3, TUF – Delibera Consob 17002 del 17 agosto 2009)</li></ul>
<b>Stoccaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le informazioni regolamentate sono inviate al meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto dall'Emittente</li><li>▪ Le informazioni regolamentate sono pubblicate sul sito internet dell'Emittente</li></ul>
<b>Comunicazione a CONSOB (filing)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le informazioni trasmesse mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse alla Consob (art. 65-septies, RE)</li><li>▪ Alcune tipologie di informazioni regolamentate devono essere inviate a CONSOB tramite il sistema di Teleraccolta</li></ul>

# Emittenti quotati: diffusione, stoccaggio e deposito

Focus: deposito tramite Teleraccolta

Talune informazioni regolamentate devono essere trasmesse a Consob mediante il sistema di Teleraccolta tramite la sezione «Informazioni Regolamentate» presente nell'area «adempimenti».

A titolo esemplificativo gli emittenti quotati trasmettono le seguenti informazioni su operazioni straordinarie (Artt. 70, 70-bis, 72, Regolamento Emittenti):

- copia dell'**atto di fusione o di scissione**, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli artt. 2504 e 2506-ter, c.c.
- con riferimento agli **aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura**, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, c. 6, c.c., almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea
- con riferimento all'**emissione di obbligazioni**, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
- le deliberazioni di **distribuzione di acconti sui dividendi** entro trenta giorni dalla riunione consiliare
- lo **statuto modificato**, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese
- con riferimento ai **patrimoni destinati ad uno specifico affare**, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea



# Emittenti quotati: diffusione, stoccaggio e deposito

## Focus: la relazione finanziaria annuale

Con riferimento ai documenti di bilancio, gli emittenti quotati devono mettere a disposizione del pubblico, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, la relazione finanziaria annuale (che comprende il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato) attraverso:



Deposito presso la sede sociale



Pubblicazione sul proprio sito internet



Trasmissione al meccanismo di stoccaggio (se quotati su mercato regolamentato) o su C3 (se quotati su mercato multilaterale di negoziazione)



Diffusione dell'annuncio utilizzando lo SDIR - Comunicazione ai media



Pubblicazione della notizia della pubblicazione anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (se quotati su mercato regolamentato)

# Emittenti quotati: diffusione stoccaggio e deposito

Focus: la relazione finanziaria annuale



La c.d. Direttiva Transparency prevede che il complesso dei documenti che compongono la relazione finanziaria annuale, da mettere a disposizione del pubblico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sia redatto in un formato elettronico unico di comunicazione.



In ottemperanza a questa previsione, il Regolamento ESEF ha imposto l'obbligo, per le società quotate, di pubblicare il complesso di documenti che compongono la relazione finanziaria annuale, in cui rientrano anche il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, nel formato elettronico XHTML, marcando alcune informazioni del bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL.



In base all'art. 130 del TUF, infine, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale, per le assemblee già convocate, e di ottenerne copia a proprie spese.



# Società quotate STAR – Company Communication Channel «C3»

## Verifica periodica requisiti permanenza STAR

Borsa Italiana verifica entro il mese di giugno di ogni anno la sussistenza dei requisiti per la permanenza al segmento STAR (cfr. Art. 2.2.3, RBI e Artt. IA.2.10.2 e IA.4.2.2 IRB).

Le informazioni per la verifica sono inviate ogni anno nei termini e con le modalità (tramite C3) comunicati da Borsa Italiana.

Dalla sezione del C3 “Review dei requisiti” è possibile inviare on-line tutte le informazioni utilizzate da Borsa Italiana per la verifica dei requisiti STAR.

- cliccando su “Visualizza” si potrà accedere alle informazioni presenti in C3 e verificare in automatico l’allineamento o meno ai requisiti STAR
- se le informazioni sono state aggiornate tempestivamente (Borsa Italiana auspica l’aggiornamento continuo delle Informazioni) su C3 sarà sufficiente visualizzarle e cliccare su “Invia Review”



**Review dei requisiti – solo società quotate su STAR**

# Emittenti EGM: diffusione dell'informativa societaria

Artt. 10 e 26 del Regolamento Emittenti EGM – Regolamento MAR

teleborsa

INFO  
SDIR & STORAGE

Regolamento  
Emittenti EGM

L'Emittente EGM deve dare incarico ad uno **SDIR** per assicurare che le informazioni previste dalla normativa siano comunicate con le modalità e nelle tempistiche richieste.

Se non diversamente specificato, le informazioni comunicate tramite uno SDIR si presume siano richieste dalle previsioni del Regolamento Emittenti EGM o in adempimento ad un obbligo legale o regolamentare (ad es. gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 596/2014 «MAR»).

Ai sensi dell'art. 17 MAR l'emittente garantisce che le informazioni siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

L'emittente EGM deve assicurarsi che le informazioni comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.


Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Emittenti EGM, l'emittente EGM deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'Italiano o l'Inglese come **regime linguistico** per le comunicazioni al pubblico e nessuna modifica alla lingua scelta può essere effettuata senza il consenso degli azionisti

# Emittenti EGM – C3

Trasmissione documentazione a Borsa Italiana tramite Company Communication Channel «C3»


Gli emittenti EGM sono tenuti a trasmettere a Borsa Italiana attraverso il canale elettronico C3 tutti i documenti societari richiesti dal Regolamento Emittenti EGM, inclusi:



*I documenti trasmessi attraverso il canale elettronico sono pubblicati sia nelle schede societarie di ciascun Emittente, sia nella sezione "documenti" del sito di Borsa Italiana accessibile sul seguente link:  
<https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/documenti/societa-quotate/>*

# Comunicati stampa

---



# Informazioni Regolamentate

## Requisiti e modalità di diffusione 1/2

Requisiti della  
diffusione  
Informazioni  
Regolamentate  
(art. 65-bis ,  
RE)

Codifica delle  
Informazioni  
Regolamentate  
(art. 65-ter ,  
RE)

Regime  
Linguistico  
(art. 65-quer ,  
RE)

- Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali **e ove specificamente indicato nel Regolamento Emittenti**, è richiesto l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate, comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato, che dia indicazione in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili
- Gli emittenti valori mobiliari attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3I.
- Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016, si utilizza il codice REGEM (a titolo esemplificativo: le informazioni periodiche aggiuntive ex art. 82-ter Regolamento Emittenti e le informazioni da pubblicare ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana con le modalità previste per le informazioni regolamentate).
- Per i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano
- Per i valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate: a) in italiano; e b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale
- In tali casi, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale
- Altri casi e deroghe (vd. articolo citato)
- **Emittenti STAR:** comunicati e dati finanziari anche in lingua inglese (art. 2.2.3, c. 3, lett. e) RBI e art. IA.2.10.7, IRB)
- **Emittenti FTSE MIB:** comunicati anche in lingua inglese (art. IA.2.5.5, IRB)

# Informazioni Regolamentate

## Requisiti e modalità di diffusione 2/2

Modalità di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana (Artt. 2.7.1 e 2.7.3., RBI)

- Se non diversamente previsto, gli emittenti strumenti finanziari adempiono gli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nonché gli obblighi di trasmissione a Borsa Italiana attraverso lo SDIR (o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile); con le medesime modalità, comunicano a Borsa Italiana le altre informazioni necessarie per il buon funzionamento del mercato.
- Gli emittenti devono preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.
- Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR utilizzato, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana sono assolti attraverso l'invio di un comunicato al seguente indirizzo e-mail: [info.lcs@borsaitaliana.it](mailto:info.lcs@borsaitaliana.it), indicato all'art. IA.2.5.3, IRBI.

Art. 65-septies RE

- Le informazioni regolamentate sono trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico
- Gli emittenti valori mobiliari predispongono (ove non già disponibile) un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate
- Le informazioni regolamentate devono essere pubblicate nel proprio sito internet **entro l'apertura del mercato del giorno successivo** a quello della loro diffusione (le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno **cinque anni**, mentre, **almeno dieci anni** per i documenti componenti la Relazione finanziaria annuale e per quelli componenti la Relazione finanziaria semestrale)

Pubblicazione sui giornali (art. 113-ter e 114, TUF)

- In relazione ad alcune tipologie di informazioni regolamentate, è richiesta la pubblicazione su giornali quotidiani a diffusione nazionale. Tale forma di diffusione è regolata da Consob con deliberazione n. 17002 del 17 agosto 2009.

# Comunicati stampa

## Struttura art. IA.2.6.2 IRB

<b>TITOLO</b>	Contiene una <b>descrizione oggettiva e sintetica</b> del fatto. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento
<b>SOMMARIO</b>	Riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante Può essere omissso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto
<b>TESTO</b>	Riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo  Rispetta il contenuto minimo disciplinato nella Sezione IA.2.6 previsto per talune fattispecie
<b>CONTATTI SOCIETARI</b>	Nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale indirizzo internet della società
<b>Eventuali disclaimer</b>	Coerente con gli obblighi informativi e le connesse responsabilità a cui sono soggetti gli emittenti (no indicazioni fuorvianti)



MEDIOBANCA

### COMUNICATO STAMPA

#### Convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca tenutosi ieri ha deliberato di convocare per il 28 ottobre 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per deliberare:

- ♦ in sede ordinaria su: i) approvazione del Bilancio al 30 giugno 2023; ii) nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; iii) nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; iv) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; v) Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2023/2024; Piano annuale di Performance Shares; Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 basato su strumenti finanziari; Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 per i dipendenti del Gruppo;
- ♦ in sede straordinaria su: i) annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; ii) deleghe al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (3 milioni di azioni) e del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (1 milione di azioni) all'ordine del giorno della parte ordinaria; iii) introduzione in statuto della facoltà di distribuire acconti sui dividendi.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Milano, 8 settembre 2023

# Comunicati stampa

## Struttura art. IA.2.6.3 IRB – Approvazione dei dati economici-finanziari di periodo

### SOMMARIO

Riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta.

Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto. Sono riportati i dati consolidati, con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.

### TESTO

Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati individuali o consolidati, contiene gli elementi riportati nel punto 3 dell'Articolo IA.2.6.3.

### ELENCO PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI

Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio annuale o semestrale abbreviato da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonché l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento

### SCHEMI

Schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario previsti dalla vigente normativa riferiti sia al bilancio separato che consolidato

### "indicatori alternativi di performance"

Raccomandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015

### Dirigente preposto

Nel testo del comunicato è inserita la seguente dichiarazione "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (nome/cognome) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".



# Comunicati stampa

## Struttura art. IA.2.6.7 IRB – Nomina componenti organi di amministrazione e controllo

### LISTA

Nel caso di nomina assembleare, la lista dalla quale ciascuno dei componenti degli organi sociali è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza o dalla minoranza, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, l'indicazione della percentuale di voti conseguita dalla lista di maggioranza, precisando altresì quali componenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza e/o di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina

### RUOLO

Il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indipendenza nonché - nel caso di componenti l'organo amministrativo – anche le caratteristiche del soggetto in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni.

### CV

l'indicazione delle modalità per reperire il curriculum vitae o una sintesi del medesimo;

### EVENTUALE

Eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di nomina, se resa disponibile alla società.



MEDIOBANCA

### Comunicato Stampa

#### Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediobanca

2. fissare in 15 il numero dei componenti del Consiglio e nominare amministratori, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi e Maximo Ibarra, tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, Sandro Panizza e Sabrina Pucci tratti dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l. e Angela Gamba tratta dalla lista presentata da Assogestioni; il compenso annuale lordo complessivo dei Consiglieri è stato confermato in € 2,5 milioni. La lista del Consiglio di Amministrazione ha conseguito il voto favorevole del 52,60% delle azioni rappresentate, pari al 40,41% del capitale sociale, quella Delfin S.à.r.l. il 41,74% delle azioni rappresentate, pari al 32,06% del capitale sociale e quella Assogestioni il 4,64% delle azioni rappresentate, pari al 3,56% del capitale sociale;
3. nominare sindaci fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 i Signori: Mario Matteo Busso (Presidente) tratto dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l. risultata seconda, e Ambrogio Virgilio e Elena Pagnoni tratti dalla lista risultata prima presentata da Assogestioni, con un compenso annuale complessivo di € 460 mila di cui 180 mila per il Presidente e 140 mila per ciascun effettivo; tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 14 del D.M. n. 169/2020. Sono stati altresì eletti sindaci supplenti i Signori: Anna Rita de Mauro e Vieri Chimenti tratti dalla lista Assogestioni e Angelo Rocco Bonisconi tratto dalla lista Delfin S.à.r.l.;

# L' informativa societaria

## Emittenti quotati: focus su comunicazione di **modifiche del capitale sociale** 1/2

In occasione di modifiche del capitale sociale, gli emittenti quotati, ex art. 85-bis del Regolamento Emittenti Consob, devono comunicare al pubblico e alla Consob, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso mediante diffusione di un comunicato recante il Modello 1 allegato alle Istruzioni nel Titolo IA.2 (Obblighi degli emittenti e modalità di quotazione), (cfr. Art. IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'articolo 127-sexies del Testo unico, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, TUF.

Avviso di Borsa Italiana n.8068 del 6 marzo 2023

In un'ottica di maggior trasparenza e al fine di agevolare il reperimento dell'informativa in oggetto da parte del mercato e dei suoi utenti, il modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale è stato modificato al fine di prevedere che, oltre all'indicazione del capitale sociale esistente e di quello precedente, **gli emittenti provvedano a indicare anche l'ammontare della variazione dello stesso** (in Euro, numero di azioni e valore nominale unitario)

Fonte: [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)

# L'informativa societaria

## Emittenti quotati: focus su comunicazione di **modifiche del capitale sociale** 2/2

### Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di .....<sup>1</sup>, intervenuta in data .....

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente			Variazione		
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario
Totale di cui:									
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:									

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente			Variazione		
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario
Plusvalori su risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:									

TABELLA 2<sup>2</sup>

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione	Nuovo valore nominale complessivo
Obbligazioni convertibili			
Azioni di risparmio convertibili			
Azioni privilegiate convertibili			
Warrant			

<sup>2</sup> La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

Fonte: [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)

# L' informativa societaria

## Emittenti EGM: focus su comunicazione di **modifiche del capitale sociale**

Gli emittenti Euronext Growth Milan, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata **entro il giorno successivo**:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del Codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del Codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del Codice civile.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

G.10 «Modifiche del capitale sociale»

Euronext Growth Milan - PROCEDURE PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE

### Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comuniciamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di .....<sup>1</sup>, intervenuta in data .....

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente			Variazione		
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. Azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. Azioni	Val. nom. unitario
Totale di cui:									
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:									
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:									
Eventuali altri strumenti finanziari									

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione	Nuovo valore nominale complessivo
Obbligazioni convertibili			
Warrant			

<sup>1</sup> Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese.

# Comunicati stampa

## Categorie dei comunicati stampa (1/2)

*A ciascuna tipologia di informazione regolamentata diffusa, deve essere attribuito un codice identificativo indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016.*

*Prestare attenzione nell'inserimento nello SDIR di comunicati stampa con i quali vengono rese pubbliche informazioni privilegiate rispettando tale adempimento utilizzando il codice «2.2. Informazioni privilegiate».*

*Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'Allegato anzidetto deve essere attribuito il codice identificativo «REGEM».*

### 1. Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione

1.1. Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE
1.2. Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE
1.3. Pagamenti ai governi	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE

# Categorie comunicati stampa

## Categorie dei comunicati stampa (2/2)

### 2. Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa

2.1. Stato membro d'origine	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE
2.2. Informazioni privilegiate	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE
2.3. Notifiche di partecipazioni rilevanti	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE
2.4. Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE
2.5. Totale dei diritti di voto e del capitale	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE
2.6. Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE

### 3. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

3.1. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare	tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE
---	---


# L'informativa societaria

Diffusione dell'informativa societaria a «mercato aperto»

Nel caso di **diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Emittente e l'Euronext Growth Advisor per emittenti EGM danno preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana** per consentire a quest'ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, possa avere sull'andamento delle negoziazioni.

In ogni caso, il preavviso deve essere congruo tenuto conto dell'oggetto della comunicazione e deve essere idoneo a consentire a Borsa Italiana di valutare congiuntamente con l'Emittente con la dovuta ponderazione i possibili interventi sul mercato.

# Sito internet





# Informazioni Regolamentate

## Sito Internet

Art. 123-ter, TUF

Art. 125-bis, TUF

Art. 125-ter, TUF

Art. 125-quater,  
TUF

Art. 127-ter, TUF

Art. 147-ter, TUF

Art. 154-ter, TUF

Art. 65-quinquies,  
RE

Art. 65-septies, RE

Art. 84-bis, RE

Art. 84-ter, RE

Art. 84-quater, RE

Art. 85, RE

Le informazioni da pubblicare sul sito internet sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- denominazione SDIR e meccanismo di stoccaggio autorizzato utilizzati
- comunicati
- avviso di convocazione dell'assemblea
- informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso
- documenti relativi all'assemblea, quali: (i) le relazioni sulle materie all'ordine del giorno; (ii) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza (e le modalità per ottenerli, previa richiesta e di gratuitamente, per corrispondenza in forma cartacea, anche per il tramite degli intermediari); (iii) (eventuale) risposte alle domande pervenute ante assemblea; (iv) le liste dei candidati alla carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo depositate dagli aventi diritto; (v) i verbali dell'Assemblea; (vi) il rendiconto sintetico delle votazioni
- Relazioni finanziarie (annuale, semestrale e Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)
- Dichiarazione di carattere non finanziario
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Piani di compenso basati su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori

# L'informativa societaria – il sito internet

## Contenuti sito Internet

### Regolamento Emittenti EGM

#### Art. 26

L'emittente EGM deve comunicare l'indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le informazioni richieste dall'art. 26 del Regolamento (questa informazione può essere anche inclusa come parte di un altro comunicato).

Le informazioni richieste devono essere mantenute aggiornate e deve essere specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate:

- ❖ una descrizione del proprio business e qualora sia una società di investimento, la propria politica di investimento, informazioni dettagliate sui soggetti titolari di deleghe di gestione e/o sul personale chiave;
- ❖ i nomi dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi, come di norma inclusi anche nel documento di ammissione;
- ❖ una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su: composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (generalità di amministratori e sindaci e sintetico cv), indicazione degli amministratori esecutivi (con sintetica descrizione delle relative deleghe), non esecutivi e indipendenti (indicando la definizione di riferimento), nonché degli eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità;
- ❖ indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività;
- ❖ nel caso in cui l'emittente Euronext Growth Milan non sia costituito in Italia, una dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;
- ❖ lo statuto;
- ❖ i progetti di bilancio, i bilanci o rendiconti annuali nonché le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicati secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali nonché le relazioni del revisore legale o della società di revisione legale pubblicate ai sensi degli articoli 18 e 19, e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;
- ❖ tutti i comunicati che l'emittente Euronext Growth Milan ha diffuso;
- ❖ il documento di ammissione;
- ❖ informazioni dettagliate sul relativo Euronext Growth Advisor ed altri eventuali consulenti chiave (così come sarebbe normalmente precisato nel documento di ammissione);
- ❖ informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'emittente Euronext Growth Milan. Tali informazioni devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
- ❖ ogni altro documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato Euronext Growth Milan (incluse le eventuali relazioni illustrative per le assemblee e i verbali assembleari).

**I comunicati e i documenti (ivi incluse le relazioni finanziarie) dovranno rimanere sul sito web dell'emittente Euronext Growth Milan per almeno 5 anni.**

# Informazioni Regolamentate

## Criteri utilizzo sito Internet

CONSOB

Linee Guida

Gestione delle  
Informazioni  
Privilegiate

Art. 7.6.1

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'emittente tiene conto dei seguenti **criteri nell'utilizzo del proprio sito internet** rivolto agli investitori (area Investor Relation):

- a) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- b) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicura, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- e) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- f) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- g) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- h) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- i) effettua eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- j) indica la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- k) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- l) nei *forum* di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

# Sito internet

## Progettazione e aggiornamento

Nella progettazione del sito tener conto di:

- **Facile accesso** alle informazioni (navigazione corta, label efficaci)
- **Aggiornamento tempestivo** delle informazioni
- **Correttezza e completezza** delle informazioni

Il **tempestivo aggiornamento del sito internet** ha rilevanza, sia in termini di **compliance alla normativa** (ad esempio, per gli emittenti quotati, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nel termine previsto dal TUF sul sito internet dell'emittente), sia quale **strumento di comunicazione dell'emittente** con i propri stakeholders.

La pubblicazione delle informazioni deve garantire una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni non coniugando la comunicazione delle informazioni privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività (Art. 17, par.1, del MAR)

vd. Anche art. 3, Reg. Esecuzione 2016/1055 – art. 26 Regolamento Emittenti EGM)

## Gruppo Mediobanca

### Chi siamo

Nei nostri quasi 80 anni di storia, siamo sempre stati al fianco delle imprese e delle famiglie italiane, prendendoci cura delle loro necessità finanziarie con attenzione e responsabilità.

Oggi siamo un affermato gruppo finanziario specializzato che gode di un posizionamento unico nel panorama bancario italiano.



PER APPROFONDIRE >

Gruppo Mediobanca Corporate Governance **Investor Relations** Business Responsabile Comunicazione Lavora con Noi INSIGHT

### Investor Relations

Mediobanca Strategic Guidelines 2023 - 2026

Investor kit

Dialogo con gli investitori e i proxy advisors (S-D engagement)

Investire in Mediobanca

Investimenti in innovazione

Risultati e Presentazioni

Comunicati finanziari

Calendario finanziario

Azioni

Copertura analisti

Raccolta e Rating

Adeguatezza patrimoniale

Principali Rischi

Newsletter IR

Contatti

Gruppo Mediobanca Corporate Governance **Investor Relations** Business Responsabile Comunicazione Lavora con Noi INSIGHT

### Corporate Governance

Il nostro modello di governance

Consiglio di Amministrazione

Comitati

Collegio Sindacale

Remunerazione

Internal Dealing

Azionisti

Controllo interno e rischi

Assemblea degli Azionisti

Relazioni e documenti

Contatti

# Calendario degli eventi societari

---

# Premessa

## Pubblicazione del Calendario degli eventi societari

Gli emittenti sono tenuti, **entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio** precedente alla pubblicazione del calendario annuale degli eventi societari.

Il calendario degli eventi societari deve indicare le date previste per:

- l'approvazione della **relazione finanziaria annuale**;
- L'approvazione della **relazione finanziaria semestrale**;
- la comunicazione al pubblico delle **informazioni periodiche aggiuntive** rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, eventualmente comunicate al pubblico **su base volontaria**;
- le eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei dati preconsuntivi;
- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

L'Emittente deve comunicare a Borsa Italiana ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario e, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, non appena decise le date stabilite per gli eventi.

Nel caso in cui le azioni della Società siano o divengano sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, l'Emittente deve comunicare tempestivamente: a) il mese previsto per lo stacco dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio concluso, ove diverso dal mese in cui è stato staccato il precedente dividendo; b) l'eventuale intenzione di adottare una politica di distribuzione di acconti su dividendi per l'esercizio in corso con l'indicazione dei mesi nei quali sono previste le date stacco per gli acconti e il saldo. Tali informazioni possono essere fornite nel Calendario Eventi.

### 2.6.2 RBI

# Premessa

## Computo dei termini


Art. 2963 c.c.  
Art. 155 c.p.c.

Calendario di  
Borsa 2024

**Dove non diversamente specificato**, i termini vengono computati **secondo il calendario comune** (calendario gregoriano). Nel caso in cui sia specificato **"giorni di negoziazione"** o di **"mercato aperto"** si utilizza il **calendario di negoziazione**. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (*dies a quo non computatur in termino*), mentre **si computa il giorno finale** (*dies ad quem computatur in termino*).


Calendario delle negoziazioni 2024											
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 Lun	1 Gio	1 Ven	1 Lun	1 Mer	1 Sab	1 Lun	1 Gio	1 Dom	1 Mar	1 Ven	1 Dom
2 Mar	2 Ven	2 Sab	2 Mar	2 Gio	2 Dom	2 Mar	2 Ven	2 Lun	2 Mer	2 Sab	2 Lun
3 Mer	3 Sab	3 Dom	3 Mer	3 Ven	3 Lun	3 Mer	3 Sab	3 Mar	3 Gio	3 Dom	3 Mar
4 Gio	4 Dom	4 Lun	4 Gio	4 Sab	4 Mar	4 Gio	4 Dom	4 Mer	4 Ven	4 Lun	4 Mer
5 Ven	5 Lun	5 Mar	5 Ven	5 Dom	5 Mer	5 Ven	5 Lun	5 Gio	5 Sab	5 Mar	5 Gio
6 Sab	6 Mar	6 Mer	6 Sab	6 Lun	6 Gio	6 Gio	6 Sab	6 Mar	6 Ven	6 Dom	6 Ven
7 Dom	7 Mer	7 Gio	7 Dom	7 Mar	7 Ven	7 Dom	7 Mer	7 Sab	7 Lun	7 Gio	7 Sab
8 Lun	8 Gio	8 Ven	8 Lun	8 Mer	8 Sab	8 Lun	8 Gio	8 Dom	8 Mar	8 Ven	8 Dom
9 Mar	9 Ven	9 Sab	9 Mar	9 Gio	9 Dom	9 Mar	9 Ven	9 Lun	9 Mer	9 Sab	9 Lun
10 Mer	10 Sab	10 Dom	10 Mer	10 Ven	10 Lun	10 Mer	10 Sab	10 Mar	10 Gio	10 Dom	10 Mar
11 Gio	11 Dom	11 Lun	11 Gio	11 Sab	11 Mar	11 Gio	11 Dom	11 Mer	11 Ven	11 Lun	11 Mer
12 Ven	12 Lun	12 Mar	12 Ven	12 Dom	12 Mer	12 Ven	12 Lun	12 Gio	12 Sab	12 Mar	12 Gio
13 Sab	13 Mar	13 Mer	13 Sab	13 Lun	13 Gio	13 Sab	13 Mar	13 Ven	13 Dom	13 Mer	13 Ven
14 Dom	14 Mer	14 Gio	14 Dom	14 Mar	14 Ven	14 Dom	14 Mer	14 Sab	14 Lun	14 Gio	14 Sab
15 Lun	15 Gio	15 Ven	15 Lun	15 Mer	15 Sab	15 Lun	15 Gio	15 Dom	15 Mar	15 Ven	15 Dom
16 Mar	16 Ven	16 Sab	16 Mar	16 Gio	16 Dom	16 Mar	16 Ven	16 Lun	16 Mer	16 Sab	16 Lun
17 Mer	17 Sab	17 Dom	17 Mer	17 Ven	17 Lun	17 Mer	17 Sab	17 Mar	17 Gio	17 Dom	17 Mar
18 Gio	18 Dom	18 Lun	18 Gio	18 Sab	18 Mar	18 Gio	18 Dom	18 Ven	18 Lun	18 Mer	18 Mer
19 Ven	19 Lun	19 Mar	19 Ven	19 Dom	19 Mer	19 Ven	19 Lun	19 Gio	19 Sab	19 Mar	19 Gio
20 Sab	20 Mar	20 Mer	20 Sab	20 Lun	20 Gio	20 Sab	20 Mar	20 Ven	20 Dom	20 Mer	20 Ven
21 Dom	21 Mer	21 Gio	21 Dom	21 Mar	21 Ven	21 Dom	21 Mer	21 Lun	21 Gio	21 Sab	21 Sab
22 Lun	22 Gio	22 Ven	22 Lun	22 Mer	22 Sab	22 Lun	22 Gio	22 Dom	22 Mar	22 Ven	22 Dom
23 Mar	23 Ven	23 Sab	23 Mar	23 Ven	23 Dom	23 Mar	23 Ven	23 Lun	23 Mer	23 Sab	23 Lun
24 Mer	24 Sab	24 Dom	24 Mer	24 Ven	24 Lun	24 Mer	24 Sab	24 Mar	24 Gio	24 Dom	24 Mar
25 Gio	25 Dom	25 Lun	25 Gio	25 Sab	25 Mar	25 Gio	25 Dom	25 Mer	25 Ven	25 Lun	25 Mer
26 Ven	26 Lun	26 Mar	26 Ven	26 Dom	26 Mer	26 Ven	26 Lun	26 Gio	26 Sab	26 Mar	26 Gio
27 Sab	27 Mar	27 Mer	27 Sab	27 Lun	27 Gio	27 Sab	27 Mar	27 Ven	27 Dom	27 Mer	27 Ven
28 Dom	28 Mer	28 Gio	28 Dom	28 Mar	28 Ven	28 Dom	28 Mer	28 Sab	28 Lun	28 Gio	28 Sab
29 Lun	29 Gio	29 Ven	29 Lun	29 Mer	29 Sab	29 Lun	29 Gio	29 Dom	29 Mar	29 Ven	29 Dom
30 Mar	30 Sab	30 Mar	30 Gio	30 Mer	30 Sab	30 Mar	30 Ven	30 Lun	30 Mer	30 Sab	30 Lun
31 Mer	31 Dom	31 Lun	31 Mer	31 Ven	31 Dom	31 Mer	31 Sab	31 Gio	31 Mar	31 Gio	31 Mar

- Chiusura giornaliera dei mercati
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni
- Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR
- Data Stacco
- Scadenza weekly
- Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div
- TAH



# Calendario Eventi Societari 2024

Emittente quotato su EGM con chiusura esercizio 31 dicembre 2023




*Tra gli eventi societari, gli emittenti possono programmare anche eventuali riunioni del consiglio di amministrazione per l'approvazione dei dati preconsuntivi*



# Calendario Eventi Societari 2024

Emittente quotato su Mercato Regolamentato con chiusura esercizio 31 dicembre 2023



Per **STAR** con esonero pubblicazione IV trim: **termine di 90 gg da fine esercizio precedente (30 marzo 2024)**

Per nomina cariche sociali: CdA per **convocazione assemblea anticipato a 40 gg ante assemblea**

**Emittenti Star:** devono rendere disponibile al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive aventi come minimo i contenuti descritti all'articolo 154-ter, c. 5 del TUF entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto (salvo esonero) trimestre dell'esercizio. L'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale è anticipato a 75 giorni dalla chiusura del semestre (rispetto ai 3 mesi previsti dal TUF).

\* Eventuale Dichiarazione di carattere non finanziario

*Black out period: 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'emittente è tenuto a rendere pubblici (art. 19, comma 11, MAR)*

# Presentazioni ad Analisti Finanziari

## Linee Guida Gestione Informazioni Privilegiate Art. 7.9

- A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, gli emittenti che organizzano o partecipano ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato:
  - a) comunicano anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettono alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
  - b) aprono la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicano, con le modalità previste al punto 7.3 delle Linee Guida, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati.

## Prassi

1. Invio di e-mail (circa una settimana prima) contenente data, ora e luogo dell'incontro/presentazione e argomenti trattati a:
  - Consob ([presentazioni.analisti@consob.it](mailto:presentazioni.analisti@consob.it)) ed [egm.doc@euronext.com](mailto:egm.doc@euronext.com))
  - Borsa Italiana
2. Invio a Consob e Borsa Italiana e messa a disposizione della presentazione non più tardi dell'inizio dell'incontro/conferenza (comunicato con annuncio pubblicazione della presentazione – pubblicazione presentazione sul sito internet –invio della presentazione al meccanismo di stoccaggio).

Per Emittenti STAR vedasi art. **IA.2.10.8 IRB**.

# Calendario di pagamento dei Dividendi

---

# Calendario dividendi Emittenti quotati

Gli emittenti, in caso di distribuzione dei dividendi, devono fissare le date rilevanti nel rispetto di quanto segue:

Art. IA.2.1.1,  
c. 1, lett. b) -  
c), IRB

- **data di stacco del dividendo (*ex date*):**
  - per le società **che non rientrano** fra gli emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB o sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM –il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
  - per le società **che rientrano** fra gli emittenti azioni componenti l'indice FTSE MIB o sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM – il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di ciascun mese solare (tale disposizione può essere derogata da Borsa Italiana, in casi eccezionali, su richiesta motivata dell'emittente e non si applica nel caso di contratti derivati su azioni ammesse in altri mercati regolamentati europei);

Art. 2.6.6,  
c. 2, RBI

- **record date** (ossia la data di legittimazione al pagamento afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti): il primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco;  
*Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono negoziate prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di liquidazione la data della record date*
- **data di pagamento del dividendo** (payment date): coincidente con il giorno di liquidazione successivo alla record date, salvo circostanze particolari comunicate dall'emittente, inerenti alla natura del dividendo (ad esempio, laddove sia prevista la facoltà, per i soggetti legittimati al pagamento del dividendo, di optare per un pagamento in azioni, in luogo del pagamento cash, c.d. "scrip dividend") o che impattino sulla tempistica del pagamento del dividendo (per esempio, pagamento in tranche successive) o derivanti dalla negoziazione su più mercati delle azioni.

Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo (o dell'acconto sul dividendo) e la data stacco del dividendo **deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto** (in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana).

N.B. Prestare attenzione alle date previste di emissioni di azioni di compendio di aumenti di capitale (ad esempio, aumenti a servizio di piani di incentivazione) onde evitare che l'emissione interferiscano con il pagamento dividendo.

Per emittenti EGM vedasi anche art. R.1. G1 Procedure per le Operazioni sul capitale

# Calendario dividendi Emittenti EGM

Gli emittenti, in caso di distribuzione dei dividendi, devono fissare le date rilevanti nel rispetto di quanto segue:

Art. R.1  
G.1

Procedu  
re per le  
Operazi  
oni sul  
capitale

- **data di stacco del dividendo (*ex date*)**: il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
- ***record date*** (ossia la data di legittimazione al pagamento afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti): il primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco;  
*Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono negoziate prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di liquidazione la data della *record date**
- **data di pagamento del dividendo** (payment date): il giorno di liquidazione successivo alla *record date*, salvo circostanze particolari comunicate dall'emittente, inerenti alla natura del dividendo (ad esempio, laddove sia prevista la facoltà, per i soggetti legittimati al pagamento del dividendo, di optare per un pagamento in azioni, in luogo del pagamento cash, c.d. "scrip dividend") o che impattino sulla tempistica del pagamento del dividendo (per esempio, pagamento in tranche successive) o derivanti dalla negoziazione su più mercati delle azioni.

Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo (o dell'acconto sul dividendo) e la data stacco del dividendo **deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto** (in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana).

N.B. Prestare attenzione alle date previste di emissioni di azioni di compendio di aumenti di capitale (ad esempio, aumenti a servizio di piani di incentivazione) onde evitare che l'emissione interferiscano con il pagamento dividendo.

# Internal Code

## Art. 3.5.1 Istruzioni Monte Titoli al Servizio di Gestione Accentrata


- A seguito del processo di armonizzazione degli *standard* internazionali al *Target 2 Securities*, è stato introdotto l'obbligo per gli Emittenti di richiedere a Monte Titoli l'assegnazione dell'**Internal Code** per l'operazione di **pagamento dividendo**.
- Cos'è l'*Internal Code*? è la "codifica speciale assegnata da Monte Titoli al fine di consentire l'identificazione di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche (e.g. delle azioni per le quali l'esercizio del diritto al pagamento dividendo non è stato ancora esercitato o quelle che hanno maturato il diritto di voto maggiorato)." (cfr. Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata, art. A.1 (*Definizioni*))
- Operatività:
  - ✓ richiedere a Monte Titoli l'assegnazione dell'*Internal Code* all'operazione di pagamento dividendo (l'assegnazione del codice avviene attraverso l'invio del messaggio "Incarico generale" a Monte Titoli sulla piattaforma MT-X – tipologia INCOME.DVCA/RICHIESTA CREAZIONE TITOLO INTERIM)
  - ✓ Indicare l'*Internal Code* nell'incarico a Monte Titoli per il pagamento del dividendo

N.B. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del Provvedimento Unico sul post-trading, *nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata*, i depositari centrali mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria.

# Timing dei principali adempimenti societari

---

# Il processo assembleare





# Principali Soggetti coinvolti nel processo assembleare

## Soggetti coinvolti nel processo Assembleare



Emittente



Eventuale Centro Servizi



Servizio di gestione accentrata



Intermediari



Azionisti

## Eventuali altri soggetti coinvolti nel processo Assembleare



Proxy advisor



Rappresentante Fondi Esteri



Rappresentante designato




Notaio



Assistenza tecnica assembleare

# Timeline assemblea 2024 approvazione bilancio


Emittente EGM



# Timeline adempimenti assemblea bilancio 2024

Emittente quotato su Mercato Regolamentato

In caso di Voto maggiorato: comunicato diritti di voto entro giorno successivo a Record date (art. 85-bis RE)



\* **STAR:** entro 90gg da chiusura esercizio in caso di esonero da pubblicazione IV trimestrale

\*\* In caso di nomine con voto di lista: approvazione e pubblicazione avviso di convocazione **almeno 40 gg ante assemblea** unitamente alla relazione illustrativa sulle nomine. L'orientamento del CdA sulla composizione quali-quantitativa è pubblicato con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea relativa al suo rinnovo (Racc. 23 Codice CG - per società diverse da quelle a proprietà concentrata).

# Avviso di convocazione

---



# Avviso di convocazione

## Contenuti 1/2

**Data, luogo, OdG**  
(Art. 2369, c.c. – art. 125-bis TUF)

- Giorno, ora e il luogo dell'adunanza, in unica convocazione (ovvero prima ed eventuali convocazioni successive).
- Punti all'ODG (con eventuali sottopunti) **formulati in modo dettagliato** per consentire agli azionisti di esprimere il proprio voto sulle singole proposte di deliberazione

**Record date**  
(Art. 83-sexies, TUF)

- Data di legittimazione a partecipare all'assemblea o «*record date*» (termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) precisando che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

**Informazioni sul capitale sociale**  
(Art. 125-quater TUF)

- Composizione del capitale sociale

**Rappresentante Designato**

- Indicazione nel caso in cui vi sia il Rappresentante Designato

**Voto per delega, per corrispondenza o elettronico**  
Art. 2372 c.c. – Artt.125-bis,135-novies, TUF

- Procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto.
- Modalità di esercizio del voto: voto elettronico/voto per corrispondenza/mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

# Avviso di convocazione

## Contenuti 2/2

### Rappresentante Designato (135-undecies, TUF)

- Identità del soggetto (eventualmente) designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per i conferimento delle deleghe da parte dei soci, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

### Integrazione OdG – proposte di delibera (Art. 126-bis, TUF)

- Termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno nonché, anche mediante riferimento al sito internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio.

### Diritto di porre domande (Art. 127-ter TUF)

- L'art. 127-ter TUF, stabilisce 2 termini alternativi per la ricezione delle domande da parte degli azionisti:
  - cut-off date: 5 gg di mercato aperto prima dell'assemblea con risposta al più tardi in assemblea;
  - cut-off date: 7 gg di mercato aperto prima dell'assemblea (record date) con risposta almeno 2 giorni prima dell'assemblea (titolarità del diritto di voto può essere attestata entro il 3° giorno successivo alla record date)

### Documentazione (Artt.125-ter TUF)

- Modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea.


### Sito internet (Art. 125-quater, TUF)

- Indicare l'indirizzo del sito Internet dove sono reperibili la documentazione ed i moduli per l'assemblea.

# Convocazione Assemblea

## Flussi informativi

Le informazioni relative all'assemblea, che devono essere fornite dagli emittenti e trasmesse a Monte Titoli (CSD) e agli intermediari che provvedono a trasmetterle lungo la catena di intermediazione, vengono trasmesse sulla base di flussi standardizzati adeguati al Regolamento di Esecuzione UE 2018/1212 del 3 settembre 2018.



# Rappresentanza in assemblea - Delega

Art. 135-  
decies, TUF

Art. 134, RE

**Il rappresentante** che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo **135-decies, TUF**, ove espressamente autorizzato dal delegante, **può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo**, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

**Nei casi sopra previsti il rappresentante dichiara in assemblea:**

- il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli
- le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni



# Diffusione avviso mediante Piattaforma MTX 1/2

Convocazione assemblea: divulgazione informazioni standard richieste (Tabella 3 Regolamento (UE) 2018/1212 )

<b>Specifiche messaggio e Emittente</b> (sez A e B Tabella 3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Identificatore unico evento</b></li><li>• <b>Tipo di messaggio</b></li><li>• <b>ISIN</b></li><li>• <b>Nome dell'Emittente</b></li></ul>
<b>Specifiche Assemblea</b> (sez C Tabella 3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Data</b></li><li>• <b>Ora</b></li><li>• <b>Tipo</b></li><li>• <b>Luogo</b></li><li>• <b>Data Registrazione</b></li><li>• <b>Data</b></li><li>• <b>Hyperlink URL</b></li></ul>
<b>Partecipazione all'assemblea</b> (sez D Tabella 3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modalità partecipazione socio</b></li><li>• <b>Termine notificazione partecipazione</b></li><li>• <b>Termine Voto</b></li></ul>

## Convocazione assemblea: divulgazione informazioni standard richieste (Tabella 3 Regolamento (UE) 2018/1212 )

### Ordine del giorno (sez E Tabella 3)

- **Identificatore unico ODG**
- **Titolo punto ODG**
- **URL documentazione**
- **Voto**
- **Opzioni di voto alternative**

### Specifiche termini diritti azionisti (sez F Tabella 3)

- **Specificazione del diritto dell'azionista cui si applica il termine**
- **Termine del diritto**

Esempio di incarico diffuso tramite piattaforma MTX, integrato con le liste per la nomina del collegio sindacale, depositate dagli aventi diritto e pubblicate dall'emittente

Progressivo	Argomento ITA	Argomento ENG	Tipo Assemblea	Voto	Alternative di voto
0010	Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022	Approval of the Financial Statements as at 31 December 2022	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco
0020	Destinazione del risultato dell'esercizio 2022	Allocation of the result for the financial year 2022	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco
0030	Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti	Appointment of the three Statutory Auditors and three Alternate Auditors	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco, altro
003A	LISTA 1	LIST 1	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco, altro
003B	LISTA 2	LIST 2	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco, altro
0040	Nomina del Presidente del Collegio Sindacale	Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco
0050	Determinazione del compenso dei componenti effettivi del CS	Determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors	AA - Assemblea annuale di bilancio	voto vincolante	voto favorevole, voto contrario, astensione, voto bianco

# Rappresentanza in assemblea – RD

## Art. 135-undecies, TUF

- Salvo diversa disposizione statutaria, **le società con azioni quotate designano**, per ciascuna assemblea, **un rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine è messo a disposizione un modulo di delega, che deve contenere almeno le informazioni previste dall'Allegato 5A, RE.
- La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- La delega, con le istruzioni di voto, deve essere **conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea** (anche in convocazione successiva alla prima) e può essere revocata entro lo stesso termine.

### Nomina:

- L'emittente (i.e. il Consiglio di Amministrazione o altro soggetto dallo stesso delegato) in coerenza con le previsioni statutarie;
- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere tra l'altro ai sensi dell'art. 125 – bis, comma 4, b) 3) TUF, *«la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto»*

### Requisiti:

- La legge non richiede requisiti soggettivi particolari (persona fisica o giuridica)
- Il Rappresentante Designato deve essere dotato di adeguata professionalità per:
  - ✓ Organizzare la ricezione delle deleghe
  - ✓ Verificare la corretta e completa compilazione della delega
  - ✓ Accertarsi della legittimazione all'intervento in assemblea del titolare del diritto di voto del delegante
  - ✓ Esprimere il voto in conformità alle istruzioni ricevute

# Rappresentanza in assemblea – RD

## Caratteristiche

- Non comporta spese per il delegante
- ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
- se delega parziale, le azioni sono computate ai fini del quorum costitutivo
- termine per il rilascio (secondo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea) e revocabilità di delega e istruzioni di voto
- obbligo di dichiarare gli interessi che il rappresentante designato abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera (art. 135-decies - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
- possibilità per il rappresentante designato di esprimere un «voto difforme» rispetto alle istruzioni ricevute se non si trovi in conflitto di interessi e se autorizzato dal delegante
- obbligo di riservatezza del Rappresentante Designato (e dei suoi dipendenti e ausiliari)
- divieto per il Rappresentante Designato di ricevere «deleghe ordinarie»

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

# Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 127-ter del TUF, l'avviso di convocazione all'assemblea può fissare il termine per presentare le domande poste prima dell'assemblea come di seguito:

- **5 giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'assemblea** in prima o unica convocazione, ovvero
- **settimo giorno di mercato aperto (*record date assembleare*) precedente all'assemblea**, se nell'avviso è previsto che l'emittente fornisca risposte prima dell'adunanza assembleare.

In tale ultimo caso, le risposte sono fornite almeno 2 giorni prima dell'assemblea (almeno 3 giorni prima dell'assemblea, (Legge Capitali: se assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, Art. 135-undecies.1, c. 3, TUF), anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente alla presentazione delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date assembleare (art. 127-ter, c. 1-bis, TUF).

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nel sito Internet della società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del paragrafo che precede.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto

# Legittimazione alla partecipazione all'Assemblea

## Azionista

Richiesta a intermediario depositario di effettuare l'apposita "comunicazione" all'emittente

Eventuale rilascio della delega al rappresentante designato

## Intermediario

Invio della "comunicazione" sulla base delle evidenze dei conti su cui sono registrate le azioni, al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (in prima o unica convocazione)


## Emittente

Ricezione delle comunicazioni dagli intermediari tramite apposite piattaforme entro la fine del 3° giorno di mercato aperto ante assemblea (o comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari)

Verifica legittimazione del partecipante e deleghe pervenute

*Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis dell'art. 120 TUF*

# Modalità di partecipazione e voto in assemblea



# Focus: adempimenti post assemblea

---




# Adempimenti post-Assemblea

## Cenni

- (eventuale in caso di modifica del bilancio) Messa a disposizione del bilancio modificato dall'assemblea **entro 3 giorni di calendario** dall'assemblea
- Pubblicazione del Rendiconto Sintetico delle votazioni entro il **quinto giorno di calendario successivo** alla data dell'assemblea
- Comunicazione a Consob tramite SAIVEQ della nuova composizione degli organi sociali **entro 5 giorni di mercato aperto** da assemblea e da CdA di conferimento cariche
- Pubblicazione del Verbale dell'Assemblea entro il **trentesimo giorno di calendario successivo** alla data dell'assemblea ([avviso stampa](#))
- Deposito fascicolo bilancio e verbale assembleare presso Registro Imprese e iscrizione nomine componenti organi sociali **entro 30 giorni da assemblea** (se CdA si tiene entro tale termine, iscrizione contestuale particolari cariche)
- Invio, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare, alla Consob (a mezzo pec all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)) dell'elenco nominativo dei partecipanti "in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati", se i soci partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega) sono risultati in numero superiore a 100
- Trasmissione a Consob dei dati informativi finanziari (DIF) tramite Teleraccolta entro il **20 maggio** (qualora l'assemblea per l'approvazione del bilancio sia stata convocata in data successiva, la trasmissione dovrà riguardare i DIF contenuti nella relazione finanziaria annuale approvata dal CdA, apportando le opportune rettifiche qualora i DIF trasmessi subissero delle variazioni in sede di approvazione da parte dell'Assemblea)


# Adempimenti post Assemblea

Emittenti quotati: Timetable



# Adempimenti post Assemblea

Emittenti EGM: Timetable



# Relazione finanziaria semestrale

---

# Relazione finanziaria semestrale

## Emittenti Quotati

Art. 154-ter, TUF

Art. 117, TUF

Comunicazione n.  
Die/12036415  
del 4-5-2012

- **Quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre**, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste da Consob, la **relazione finanziaria semestrale** comprendente:
  - il bilancio semestrale abbreviato
  - la relazione intermedia sulla gestione
  - l'attestazione degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF

N.B. Gli emittenti **STAR** devono rendere disponibile al pubblico la relazione semestrale «**entro 75 giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio**».

- Entro il medesimo termine (ma non contestualmente) devono essere pubblicate: le **relazioni della società di revisione legale**
- Entro il 30 settembre di ciascun anno, è richiesto agli emittenti di trasmettere a Consob: i dati informativi finanziari tramite il sistema di teleraccolta (sezione "**DIF Semestrali**").



# Relazione finanziaria semestrale

## Emittenti EGM

Art. 18  
Regolamento  
Emittenti EGM

Artt. 17 e 26  
Regolamento  
Emittenti EGM

L'**emittente** deve pubblicare la relazione semestrale non più tardi di **tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante**.

Di tale pubblicazione deve essere data **comunicazione al pubblico senza indugio**, in ogni caso **entro il termine di tre mesi** dalla data di chiusura del periodo rilevante.

L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario. Ove la relazione sia sottoposta a revisione legale, deve essere altresì pubblicata la relazione del revisore.

La relazione semestrale deve essere messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente e trasmessa a Borsa Italiana.



# Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

---

# Informazioni Periodiche Aggiuntive

## Emittenti Quotati

Art. 82-ter, c.  
1, RE

Gli **emittenti quotati** aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

- a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;
- d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

Art. 2.2.3 , c.  
3, lett. a),  
RBI

Gli **Emittenti STAR** devono rendere disponibile sul proprio sito Internet le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, anche in lingua inglese, aventi come minimo i contenuti descritti all'articolo 154-ter, comma 5 del Testo Unico della Finanza **entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre** dell'esercizio.

Tali Emittenti sono esonerati dalla pubblicazione relativa al quarto trimestre se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 154-ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



# Informazioni periodiche aggiuntive

Emittenti Quotati: Timetable



\* *Stoccaggio del documento in cui sono contenute le Informazioni Periodiche Aggiuntive*

# Informazioni periodiche aggiuntive

## Emittenti EGM

### Artt. 17 e 26 Regolamento Emittenti EGM

Il **calendario degli eventi societari** dell'Emittente EGM deve indicare le eventuali riunioni dell'organo competente di approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive che l'emittente decida di predisporre, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi nonché l'eventuale circostanza che le informazioni periodiche aggiuntive siano volontariamente sottoposte a revisione legale.


**Eventuali modifiche** alla politica di comunicazione in materia di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive **avranno efficacia con decorrenza dall'esercizio successivo.**

L'**emittente EGM comunica** senza indugio e mette a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26 le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



# Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

---



# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

## Premessa

Le società **emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati** devono includere nella Relazione sulla gestione una sezione contenente informazioni dettagliate sulla struttura della governance societaria (**123-bis TUF**). Questa sezione, denominata «**Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari**» (la «**Relazione CG**») può:

- essere inclusa nella Relazione sulla gestione
- costituire un documento **distinto** dalla Relazione sulla gestione, approvato dall'organo amministrativo e **pubblicato congiuntamente** alla relazione sulla gestione, o in alternativa,
- la Relazione sulla Gestione può indicare la sezione del **sito internet** dell'emittente dove è pubblicato tale documento

La prassi maggiormente diffusa è quella di pubblicare la Relazione CG come documento separato e a sé stante.

# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

## Il contenuto

### La normativa

- La Relazione CG trova la sua fonte principale **nell'art. 123 – bis del TUF**. L'articolo elenca in modo dettagliato le informazioni che la stessa deve contenere e le modalità e i termini di pubblicazione. L'articolo precisa che:
  - le società che non emettono azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali, possono omettere la pubblicazione delle informazioni indicate nell'art. 123 – bis, ad eccezione della descrizione delle principali caratteristiche dei sistemi di rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile.
  - possono omettere la descrizione delle politiche di diversità eventualmente adottate (art. 123 –bis, comma 2, lett. d-bis TUF) le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino due dei seguenti parametri: **a)** totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; **b)** totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; **c)** numero medio di dipendenti pari a 250.
- Oltre a questo, **altre norme** contenute nel Regolamento Emittenti e nel Regolamento dei Mercati, indicano informazioni che devono essere contenute nella Relazione CG. Ne sono esempi:
  - l'art. 2-ter del Regolamento Emittenti in merito all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI;
  - l'art. 144-decies del Regolamento Emittenti in merito alle informazioni sulle candidature e sulla composizione degli organi sociali;
  - l'art. 16 del Regolamento Mercati in merito alla sottoposizione ad attività di direzione e coordinamento.

# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

## Il contenuto

### Il Codice di Corporate Governance

- l'art. 123 - bis TUF richiede di inserire nella Relazione CG informazioni in merito all'adesione ad un codice di comportamento. A tal riguardo, qualora l'emittente abbia aderito al **Codice di Corporate Governance**, dovrà illustrare come abbia concretamente applicato i principi del Codice e, in caso di eventuali discostamenti, in forza del principio **comply or explain** descrivere: (i) in che modo e per quale motivo il Codice è stato disatteso; (ii) come la decisione di discostarsi è stata presa all'interno della società; (iii) se lo scostamento è limitato nel tempo, da quando si prevede di applicare la relativa *best practice*; (iv) l'eventuale comportamento adottato in alternativa alla *best practice* spiegando come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai principi del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario.

### Il Format di Borsa Italiana

- Borsa Italiana mette a disposizione un **Format** per la redazione della relazione, non obbligatorio, il quale include, oltre alle informazioni previste dalla normativa anche regolamentare e dal Codice di Corporate Governance, anche informazioni ulteriori ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato, sebbene non obbligatorie ai fini dell'adempimento di legge.

# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Il contenuto: dettaglio delle principali informazioni richieste

- Struttura del capitale sociale
- Restrizioni al trasferimento di titoli
- Partecipazioni rilevanti nel capitale dirette e indirette
- Se noti, i possessori dei titoli che conferiscono diritti speciali
- Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto
- Restrizioni al diritto di voto
- Accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF
- Clausole di *change of control* e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)
- Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
- Attività di direzione e coordinamento

# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Il contenuto: dettaglio delle principali informazioni richieste

- adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari
- funzionamento dell'assemblea degli azionisti (poteri, diritti degli azionisti e modalità di esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari)
- descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo
- Composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo e dei comitati
- Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione e di controllo interno
- Rapporti con gli azionisti e gestione del dialogo con gli azionisti
- Autovalutazione e successione degli Amministratori
- Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate



# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Il contenuto: considerazioni sulla lettera del presidente del Comitato per la Corporate Governance

Si segnala infine, che anche la Lettera annuale del Presidente del Comitato per la Corporate Governance può contenere indicazioni in merito al livello di *disclosure* della Relazione CG, spesso precisando su quali aspetti si rende opportuno un miglior livello di spiegazione.

Da ultimo, nella lettera del 14 dicembre 2023, il Comitato ha raccomandato agli emittenti di:

## □ **Piano industriale**

fornire adeguata *disclosure* nella Relazione CG “sul coinvolgimento dell’organo amministrativo nell’esame e nell’approvazione del piano industriale e nell’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine”

## □ **Informativa pre-consiliare**

dare adeguata motivazione nella relazione sul governo societario in caso di deroga alla tempestività dell’informativa pre-consiliare per ragioni di riservatezza, eventualmente prevista nei regolamenti del consiglio e/o adottata nelle prassi.

# Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari

Il contenuto: considerazioni sulla lettera del presidente del Comitato per la Corporate Governance

## □ Orientamenti sulla composizione ottimale

- indicare chiaramente e a dare adeguata motivazione nella relazione sul governo societario, dell'eventuale mancata espressione, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, dell'orientamento sulla sua composizione quali-quantitativa e/o della mancata richiesta, a chi presenta una lista "lunga", di fornire adeguata informazione circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso.
- indicare come i tempi di pubblicazione dell'orientamento siano stati ritenuti congrui per consentire un'adeguata considerazione da parte di chi presenta le liste di candidati

## □ Introduzione del Voto Maggiorato

- Il Comitato ha invitato gli organi amministrativi a dare adeguata disclosure, nelle eventuali proposte dell'organo di amministrazione all'assemblea «sull'introduzione del voto maggiorato», delle finalità della scelta e degli effetti attesi sugli assetti proprietari e di controllo e sulle strategie future a fornire adeguata motivazione dell'eventuale mancata indicazione di questi elementi